

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

**PG.2012. 0209318**

del 05/09/2012



CIRCOLARE N. **13**

Ai Direttori Generali  
delle Aziende USL e  
delle Aziende Ospedaliere  
e Ospedaliero-Universitarie  
IOR e IRST

e p.c. Ai Presidenti delle Conferenze  
Territoriali Sociali e Sanitarie  
Ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma  
A Federfarma  
Assofarm  
Ascomfarma  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Medicina Generale  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Pediatria di Libera Scelta  
Alle Organizzazioni Sindacali  
della Specialistica Ambulatoriale  
ANISAP Emilia-Romagna  
AIOP Emilia-Romagna  
Federterme Regionale

**Oggetto:** Indicazioni in merito alla compartecipazione alla spesa per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e assistenza termale nei territori colpiti dal sisma, ai sensi della DGR 1154/2012

Il 1° ottobre scadrà la validità delle esenzioni previste dalla DGR 747/2012.

Tenuto conto del persistere di particolari condizioni di disagio in cui ancora versano molti soggetti a seguito degli eventi tellurici del maggio scorso, questa regione ha provveduto, a tutela della salute dei cittadini maggiormente colpiti, ad emanare la DGR 1154/2012, per cui dal 1 ottobre 2012, è prorogata l'esenzione dal ticket per specifici gruppi di popolazione:

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162  
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it  
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.						Fasc.	2012	

1. persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l'ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda
2. componenti del nucleo anagrafico e parenti di primo grado di soggetto deceduto a causa degli eventi sismici.

Continua a permanere l'esenzione dal ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi e per tutti i lavoratori dipendenti da aziende che operano nelle zone colpite (anche se non vi risiedono), secondo i criteri di cui alla DGR 1911/2011.

### **Ambito di applicazione:**

L'esenzione si applica alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, all'assistenza termale e all'assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci di fascia A nonché ai farmaci in fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta (con modalità definite dalle singole Aziende USL)

### **Modalità di riconoscimento dell'esenzione**

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione

Il *cittadino residente nei Comuni danneggiati* deve recarsi presso gli sportelli individuati dalle proprie Azienda USL, ai fini del rilascio del tesserino di esenzione (vedi fac-simile allegato) o di altro documento di attestazione del diritto, dietro presentazione di copia di documento di identità in corso di validità con:

- copia dell'ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda.
- copia della scheda AeDES con esito da B ad F, per i residenti che non sono ancora in possesso dell'ordinanza di cui al punto precedente .

Per i *componenti del nucleo anagrafico o comunque ai parenti di primo grado del soggetto deceduto a causa degli eventi sismici*, sarà cura del proprio comune di residenza comunicare alla Azienda Sanitaria di competenza, il nominativo del soggetto deceduto e dei familiari componenti il nucleo anagrafico o parenti di primo grado. L'azienda USL, sulla base di questa comunicazione, è tenuta al rilascio del tesserino agli aventi diritto.



Il codice di esenzione da adottare per le categorie 1 e 2 sopraelencate è:

**T12** : Esenzione terremoto 2012 ER

Il codice di esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi e per tutti i lavoratori dipendenti da aziende che operano nelle zone colpite (anche se non vi risiedono), secondo i criteri di cui alla DGR 1911/2011, continua a rimanere quello attualmente in vigore :**E99**

### **Decorrenza tempi di applicazione e modalità di riconoscimento**

La presente circolare si applica a partire dal 1 ottobre 2012 e ha validità fino al 31 dicembre 2013 e comunque, relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda, non oltre la data di ripristino delle condizioni di agibilità;

L'esenzione T12 prevista dalla DGR 1154/2012, pertanto, avrà carattere temporaneo nel periodo dal 1.10.2012 al 31.12.2013, mentre l'esenzione E99 continua a seguire tempi e modalità di cui alla DGR 1911/2011.

Sarà responsabilità del soggetto interessato provvedere alla tempestiva comunicazione alla propria Azienda USL dell'eventuale ripristino delle condizioni di agibilità della propria abitazione, studio professionale o azienda. Si ricorda a tal proposito che, come prevede D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno.

Inoltre, ai fini della eventuale sospensione del diritto all'esenzione, i Comuni invieranno periodicamente i propri files contenenti i dati relativi agli immobili oggetto della presente circolare alla Azienda USL di riferimento, la quale potrà utilizzare tali informazioni per i controlli relativi al permanere dello stato di inagibilità dell'immobile.

**A partire dal 10 settembre**, i cittadini che sono già in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare, possono recarsi agli sportelli individuati dalle proprie Aziende USL per il rilascio del tesserino, o di altro documento di attestazione del diritto, che proroga il proprio diritto di esenzione ticket sino al 31 dicembre 2013.

L'esenzione T12 (di cui dalla DGR 1154/2012) si applica alle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'esenzione, ovvero dal 1.10.2012 al 31.12.2013, indipendentemente dalla data di prescrizione e/o prenotazione.

Quindi:


1. Il cittadino in possesso di una prenotazione CUP con data appuntamento successiva al 30 settembre 2012, e in possesso di requisiti di cui alla DGR 1154/12 non è tenuto al pagamento del ticket. Ai fini del riconoscimento di tale

diritto occorre la presentazione del tesserino o di documento di attestazione del diritto in sede di erogazione.

2. Il cittadino in possesso di una prenotazione CUP con data appuntamento successiva al 30 settembre 2012, e non in possesso di requisiti di cui alla DGR 1154/12 è tenuto al pagamento del ticket previsto.

I medici, all'atto della prescrizione, devono indicare il titolo di esenzione T12 sulla base del tesserino, o di documento di attestazione del diritto in possesso del cittadino, o delle informazioni fornite in automatico tramite il sistema SOLE e presenti sui propri archivi.

Distinti saluti.

X  
Tiziano Carradori  


## Allegato 1

## FAC SIMILE

## CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE ALLA DGR 1154/2012

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET</p> <p>DGR 1154/20112</p> <p>N.....</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nome e cognome</li><li>• data di nascita</li><li>• codice fiscale</li><li>• T12</li><li>• validità (dal/al)</li></ul> <p>Data _____</p> <p>L'addetto (sigla e timbro azienda) _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Avvertenze</b></p> <p><b>Validità</b> L'esenzione T12 (di cui dalla DGR 1154/2012) si applica alle prestazioni <u>erogate</u> nel periodo di validità dell'esenzione, ovvero dal 1.10.2012 al 31.12.2013, indipendentemente dalla data di prescrizione e/o prenotazione.</p> <p><b>Annullamento e Revoca</b> Per le persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l'ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero della propria Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda è responsabilità del soggetto interessato provvedere alla tempestiva comunicazione alla propria azienda USL dell'eventuale revoca dell'ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero. Si ricorda a tal proposito che come prevede D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno.</p>
---	--